

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giuseppina Massara



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 18 DEL 23/01/2013**

**PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI**

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 01/02/2013 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Ufficio Segreteria – Affari Generali all'Ufficio Unico di Avvocatura

Dalla Residenza Municipale, li 28 gennaio 2013

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO IN DATA 03.01.2013 (PROT. N. 1056) AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1606 DEL 07.12.2012 NELLA CAUSA ELETTORALE PER LA DECADENZA DELLA CARICA DI SINDACO. DECISIONI IN MERITO.

L'anno duemilatredici , il giorno ventitre , del mese di gennaio , alle ore 09:00 nell'ufficio del Segretario Comunale, della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	G
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/02/2013 al 16/02/2013 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il Vicesindaco Bondi è assente giustificato.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 24 (proponente: Sindaco) predisposta in data 22/01/2013 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 22/01/2013 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE Avv. Andrea Berti;
- b) - Parere Non necessario - Non richiede Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 22/01/2013 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. Pierpaolo Deluigi;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. - di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 24

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24 DEL 22/01/2013

RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO IN DATA 03.01.2013 (PROT. N. 1056) AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1606 DEL 07.12.2012 NELLA CAUSA ELETTORALE PER LA DECADENZA DELLA CARICA DI SINDACO. DECISIONI IN MERITO.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### LA GIUNTA

RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO IN DATA 03.01.2013 (PROT. N. 1056) AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1606 DEL 07.12.2012 NELLA CAUSA ELETTORALE PER LA DECADENZA DELLA CARICA DI SINDACO. DECISIONI IN MERITO.

#### PREMESSO:

- che con ricorso al Tribunale di Rimini notificato al Comune di Cattolica in data 06.09.2011 i sigg.ri OMISSIS in qualità di Consiglieri comunali e dal sig. Tabellini Paolo in qualità di elettore, impugnavano la delibera del Consiglio Comunale di Cattolica, assunta in data 15 giugno 2011 e pubblicata nell'Albo pretorio in data 1/16 luglio 2011, avente ad oggetto la convalida degli eletti relativamente alle elezioni comunali del Comune di Cattolica svoltesi in data 15/29 maggio 2011, al fine di accertare la sussistenza di una causa di incompatibilità alla carica in capo al candidato eletto Sindaco del Comune di Cattolica alle sopra citate elezioni;
- che i ricorrenti assumevano la sussistenza in capo al Sindaco della causa di incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che così dispone: *"Non può ricoprire la carica di ... consigliere comunale ...: n. 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi,*

*esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune .... ”;*

- che con Delibera G.M. n. 25 del 14.09.2011 il Comune stabiliva di costituirsi nel suddetto procedimento giudiziario al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico, del patrocinio dell'Amministrazione;

- che detta decisione veniva assunta dalla Giunta comunale ritenendo che la questione della ineleggibilità/incompatibilità oggetto dell'azione popolare avesse formato oggetto di uno specifico esame da parte del Consiglio comunale e questo vi avesse provveduto in occasione della Delibera n. 1 del 15.06.2011;

- il Comune si costituiva in giudizio, opponendosi alle istanze dei ricorrenti e chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di giudizio in favore dell'Amministrazione comunale;

- che con sentenza n. 182/2012, il cui dispositivo veniva letto all'esito dell'udienza del 20.02.2012 e la cui motivazione veniva depositata in data 22.02.2012, il Tribunale di Rimini rigettava il ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore del Sindaco, ponendo a loro carico anche le spese di CTU, mentre nulla disponeva sulle spese di assistenza legale del Comune;

- che con atto depositato in Corte d'Appello di Bologna il 19.03.2012 (R.g. n. 546/2012) e notificato al Comune in data 29.03.2012 i sigg.ri OMISSIS proponevano appello avverso la suddetta sentenza;

- che con Deliberazione G.M. n. 80 del 16.05.2012 il Comune stabiliva di non proporre appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Rimini nella parte in cui nulla disponeva sulle spese di assistenza legale del Comune ed al contempo, di non costituirsi nel giudizio d'appello;

- che detta decisione veniva assunta dalla Giunta comunale ritenendo la sentenza appellata era esaurientemente motivata sul punto inerente la legittimazione processuale del Comune ed in merito alle spese di lite e, tenendo in considerazione il fatto che il Sindaco si era già costituito nel giudizio d'appello tramite i suoi legali, chiedendo la reiezione del ricorso in appello;

Vista la sentenza n. 1606 del 16.11.2012, depositata in data 07.12.2012, con cui la Corte di Appello di Bologna ha rigettato l'appello e confermato l'impugnata sentenza del Tribunale di Rimini, condannando gli appellanti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore del Sindaco;

Visto il ricorso in Cassazione notificato al Comune di Cattolica presso la civica residenza in data 03.01.2013 (prot. n. 1056) con cui i sigg.ri OMISSIS ricorrono *“per la cassazione della sentenza n. 1606 depositata il 7.12.2012, resa inter partes nella causa NRG 546/2012.”*;

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dai ricorrenti: *“Piaccia all'Ecc.ma Corte, rigettata ogni contraria istanza*

*ed eccezione, in totale accoglimento del presente appello ed in riforma della impugnata sentenza accogliere le domande tutte formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dai ricorrenti che qui devono intendersi integralmente trascritte. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”;*

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 07/2013 del 17.01.2013 contenente la proposta di decisione sulla lite;

Considerato che il ricorso in Cassazione non contiene elementi nuovi rispetto a quanto già sostenuto e contraddetto dalle parti nei precedenti due gradi di giudizio;

Considerato che il Comune, con Deliberazione n. 80 del 16.05.2012, aveva stabilito di non costituirsi nel giudizio innanzi la Corte di Appello di Bologna (R.G. n. 546/2012);

Considerato che la sentenza della Corte di Appello di Bologna impugnata dai ricorrenti appare esaurientemente motivata e che nulla dice in riferimento alla posizione dell'Amministrazione comunale;

Considerato che il Sindaco sig. Cecchini Piero ha preannunciato che si costituirà nel giudizio di Cassazione tramite i suoi legali, chiedendo il rigetto del ricorso;

Considerato che la Corte di Cassazione assumerà la decisione sulla base di tutti gli atti e di tutti i documenti già acquisiti nei fascicoli precedenti, tra i quali anche quello prodotto dal Comune in primo grado;

Ritenuto di non costituirsi nel giudizio in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1606 del 16.11.2012 del 07.12.2012

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su

menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) di non costituirsi nel giudizio proposto davanti alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1606 del 16.11.2012 del 07.12.2012;

2) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari Generali all'Ufficio Unico di Avvocatura.

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....